

in stati di avanzamento lavori ed ha determinato i criteri che, a suo giudizio, dovrebbero essere seguiti dall' I. N. A. per la concessione di finanziamenti garantiti da ipoteca, considerando separatamente il caso dei mutui ipotecari ordinari, quello dei mutui diretti ad agevolare la ripresa dell'attività edilizia col concorso dello Stato e quello dei mutui diretti allo stesso scopo di cui sopra senza essere peraltro assistiti dal concorso statale.

A - Mutui ipotecari ordinari

In merito a questo tipo di operazioni la Commissione per lo studio delle questioni economiche e finanziarie dell' I. N. A. - premessa l'opportunità di porre allo studio un progetto per il rilievo di un ente autorizzato all'esercizio del credito fondiario - ha espresso l'avisso che, frattanto, si dia corso all'istruttoria delle pratiche di mutuo ipotecario riguardanti solamente enti o persone che non esercitano una attività commerciale ai sensi dell'art. 1 del R. D. 16 marzo 1942, n. 267, contenente norme per la disciplina del fallimento.

Il parere espresso, nel senso ora riferito, dalla Commissione di finanza deve essere posto in relazione colla circostanza che, per i finan-